

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare  
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica

### **Art. 496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri**

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell' esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.